

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4031

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISTONE, NICOLA ROSSI, ANGIONI, EMERENZIO BARBIERI, BENVENUTO, BERTOLINI, GIOVANNI BIANCHI, BOLOGNESI, BRUSCO, CARBONELLA, CHIANALE, CIMA, COLUCCINI, CORDONI, MAURA COSSUTTA, COSTA, DE FRANCISCIS, DEIANA, DIANA, FRIGATO, GALEAZZI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, MACCANICO, MARAN, MEDURI, NESI, OSTILLIO, PAPPATERRA, PATRIA, LUIGI PEPE, PERROTTA, PINOTTI, PISAPIA, POTENZA, QUARTIANI, ROCCHI, ROSSO, ROTUNDO, RUGGERI, RUZANTE, SANDI, SASSO, SCIACCA, SPINI, SQUEGLIA, TANONI, TRUPIA, TUCCI, VOLPINI, ZUNINO

Riapertura del termine di cui all'articolo 1 della legge 11 maggio 1970, n. 290, per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per la Resistenza per i comuni e le province

Presentata il 3 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di rinvigorire, a distanza di anni, l'ideale di libertà che è alla base della nostra Costituzione repubblicana e che tanti sacrifici, in termini di vite umane, è costato al nostro popolo e che ha contraddistinto tutto il nostro territorio. A distanza di anni ci sono luoghi, comuni e province che hanno effettuato ricerche e documentazioni a tale scopo, scoprendo situazioni, avvenimenti e acca-

dimenti che meritano adesso di essere riconosciuti come momenti da ricordare e da tramandare ai posteri, così come è stato per tanti luoghi che già godono di riconoscimenti in tal senso.

Il comune di Leonessa, ad esempio, ha effettuato una ricerca storica per l'acquisizione di testimonianze dell'alto contributo di sangue dato dalla città alla guerra di liberazione nazionale. In questo senso il gonfalone di Leonessa non dovrebbe essere

soltanto il simbolo della « araldica comunale », ma dovrebbe ricordare il sacrificio dei 51 patrioti che hanno dato la vita per la libertà e l'eroico comportamento di una intera popolazione che, con slancio spontaneo, consapevole delle gravi rappresaglie alle quali sarebbe andata incontro, si oppose con ogni mezzo alle truppe tedesche e della Repubblica di Salò che tentavano, reiteratamente, con la forza, di sottomettere al regime nazifascista il territorio del comune di Leonessa, « prima zona libera della nuova Italia democratica e repubblicana ».

La popolazione di Leonessa, per questa ragione, chiede il giusto riconoscimento al valor militare per il suo glorioso gonfalone, che, per il contributo di vite umane, in proporzione al numero degli abitanti del comune, la pone ai primi posti della triste graduatoria nazionale.

Nel comune di Barletta, nei giorni che seguirono l'armistizio dell'8 settembre 1943, il presidio, agli ordini del colonnello Grasso ed incoraggiato dalla popolazione civile, respinse l'attacco condotto anche con mezzi pesanti dalle colonne tedesche della divisione Goering infliggendo ad esse sensibili perdite in uomini e materiali e contringendole alla ritirata. Solo il 12 settembre, grazie all'impiego di truppe corazzate e di aerei, i tedeschi riuscirono a soverchiare i difensori, abbandonandosi anche a feroci azioni di rappresaglia con la fucilazione di 14 vigili urbani. Come è stato autorevolmente affermato: « nel clima di generale smarrimento per l'improvviso armistizio, i militari del presidio, insieme ai cittadini di Barletta, furono tra i primi a riconoscere la via dell'onore e della resistenza per il riscatto e la libertà della Patria ». La concessione della medaglia al valor militare alla città di Barletta — fino ad ora negata per la scadenza dei termini — costituirebbe, fra l'altro, l'occasione per rivalutare i ben 600 episodi della Resistenza nel Mezzogiorno dopo l'8 settembre con migliaia di vittime civili. Si tratta di episodi per i quali i riconoscimenti sono venuti spesso a mancare, contribuendo a far sì che in quelle aree il

significato della lotta di liberazione fosse meno avvertito e coltivato che altrove.

Sono tanti i comuni che, come Leonessa, hanno effettuato ricerche e raccolto testimonianze di questo tipo e che meritano, senza dubbio alcuno, di essere annoverati tra quelli che hanno dato tanto alla conquista della libertà.

La proposta di legge in oggetto vuole, al contempo, rappresentare uno stimolo per le realtà locali e per gli stessi istituti storici della Resistenza a ripercorrere la propria storia e a verificare, ai fini di quanto previsto dalla presente proposta di legge, se esistono le condizioni, o meglio i titoli, per presentare domanda per il riconoscimento di episodi significativi avvenuti in quel periodo. Per questa ragione appare opportuno sostenere, attraverso forme di finanziamento, una generalizzata riscoperta storiografica di quanto accaduto nel nostro Paese.

Infine, la proposta di legge ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana, riproponendo gli ideali che sono stati alla base della lotta di liberazione contro il nazifascismo, ovvero pace, libertà, democrazia, tolleranza, giustizia sociale. Il tutto anche per contrastare l'odioso fenomeno di intolleranza che si è manifestato in Italia — e, in forme diverse, in tutta Europa — e che purtroppo segna il ritorno a ideologie e a forme di intolleranza razzista e xenofoba che speravamo superate.

La proposta di legge è composta da tre articoli. L'articolo 1 riapre il termine per il riconoscimento delle qualifiche e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare per i comuni e le province. L'articolo 2 prevede il finanziamento, previo esame, delle ricerche storiografiche promosse dagli enti locali, dagli uffici scolastici provinciali, degli istituti storici che si occupano della Resistenza, finalizzate allo studio all'approfondimento di episodi della guerra di liberazione. L'articolo 3 stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza per i comuni e le province possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le proposte di cui al comma 1, con la relativa documentazione, sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

ART. 2.

1. Al fine di favorire la raccolta della documentazione relativa alle proposte di cui all'articolo 1, sono finanziate, previo esame, le ricerche storiografiche promosse dagli enti locali, dagli uffici scolastici provinciali e dagli istituti storici della Resistenza, finalizzate allo studio e all'approfondimento di episodi della guerra di liberazione.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.549.370 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

